

1972 Organisation of the Police Force Law (Missing pages)

The English language version of the above Law, which is currently available, is missing clause 3 of Article 4, Articles 5, 6, 7, 8 and Article 9(1) sub clauses a) to g).

I have reproduced the missing Articles from the Italian version of the Law as follows. A full copy of the Law in Italian is also available on this webpage.

Editor 05/09/2014

Missing Articles in Italian

Art. 4(3): (heading of the Article – Status of a member)

3. I membri in servizio permanente effettivo sono vincolati dai rapporti di impiego. Qualora venga proclamato lo stato di guerra o di emergenza, i membri delle Forze di Polizia già collocati in congedo possono essere richiamati.

Art. 5: Ufficiali delle Forze di Polizia (Police Force Officers)

1. Le vacanze nell'organico degli ufficiali sono ripianate nell'ambito degli appartenenti alle Forze di Polizia, o se necessario mediante arruolamenti volontari disposti con apposite bandi di concorso indetti dal Ministero dell'Interno, su proposta del Comandante delle Forze di Polizia, nei limiti degli organici stabiliti.

2. Gli arruolamenti sono effettuati su base nazionale.

3. Gli aspiranti devono possedere i requisiti stabiliti.

4. Il grado di ufficiale è conferito con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Comandante delle Forze di Polizia, sentito il parere del Segretario di Stato.

Art. 6: Ispettori delle Forze di Polizia (Police Force Inspectors)

1. Gli Ispettori delle Forze di Polizia sono scelti fra i sottufficiali in servizio delle Forze di Polizia, o possono essere selezionati fra i cittadini in possesso di determinati requisiti. Il grado di Ispettore è conferito con provvedimento del Comandante.

2. Quelli scelti fra i sottufficiali, in particolare, devono:

a) aver compiuto almeno due anni di effettivo servizio;

b) saper leggere e scrivere la lingua Somala;

c) avere ottimi precedenti disciplinari;

d) essere in perfetta efficienza fisica e mentale;

e) avere integrità morale;

f) possedere spiccata attitudine al comando.

3. La conoscenza della scrittura può non essere richiesta per la promozione per meriti eccezionali.

Art. 7: Sottufficiali delle Forze di Polizia (Police Force Sub Officers)

- I. I sottufficiali delle Forze di Polizia vengono scelti fra gli Agenti in servizio delle Forze di Polizia, o possono essere selezionati fra i cittadini in possesso di determinati requisiti.
2. Quelli scelti fra gli Agenti in servizio, in particolare, devono possedere tutte le qualità ed i requisiti elencati nell'articolo 6(2) e (3).
3. Il grado di sottufficiale è conferito con provvedimento del Comandante delle Forze di Polizia.

Art. 8 Agenti delle Forze di Polizia (Police Force Agents)

1. Gli Agenti delle Forze di Polizia sono reclutati mediante arruolamenti volontari, ai quali possono partecipare i cittadini che risultino in possesso dei requisiti fissati dal bando di concorso, o possono essere direttamente assunti per meriti eccezionali.
2. Il Comandante delle Forze di Polizia ha facoltà di provvedere agli arruolamenti per le normali esigenze di ripianamento periodico degli organici delle Forze di Polizia.

Art. 9. Compiti in generale (General duties)

I. E' compito delle Forze di Polizia:

- a) difendere le istituzioni dello Stato;
- b) mantenere l'ordine e la sicurezza pubblica;
- c) proteggere la vita, l'incolumità personale e la proprietà dei cittadini, nonché il libero esercizio dei diritti individuali previsti dalla legge, senza pregiudicare la sicurezza dello Stato.
- d) far osservare le leggi, i regolamenti generali e speciali, le ordinanze delle pubbliche Autorità, nonché le disposizioni di interesse politico-economico dello Stato;
- e) prevenire, accertare e denunciare i reati e ricercare ed arrestare i colpevoli;
- f) accertare e reprimere le violazioni delle leggi finanziarie relative ai tributi dello Stato, degli Enti Locali, nonché al regime doganale e valutario;

For g) & h) and clause 2 of this Article 9, see the English language version.